

DELIBERA N.54/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE ROSA DEL DESERTO FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE CON
IL MARCHIO "TELEPONTINA" PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 20, C. 5, DELLA L. 6 AGOSTO 1990, N. 223 E DELL'ART. 8, C. 2,
DELLA DELIBERA N.353/11/CONS.**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 1/26 - PROC. 25/26/MMR-
CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e*

impegni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “Accordo Quadro 2023”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il “*Compendio di procedure operative*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni dell’ Abruzzo, Cont. n. 01/2026, è stata contestata, in data 9 marzo 2026 e notificata in data 10 marzo 2026 all’Associazione Culturale Rosa del Deserto, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telepontina”, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per l’inosservanza della disciplina relativa alla regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi.

Dagli esiti dell’istruttoria che il Co.RE.COM. Abruzzo ha trasmesso a questa Autorità, si evince quanto segue.

Con nota prot.n. 11456/2025 del 09/12/2025, è stata richiesta all'Associazione Culturale Rosa del Deserto la produzione – entro dieci giorni dalla ricezione – delle registrazioni della programmazione diffusa dall'08/09/2025 al 14/09/2025 sul servizio media audiovisivo locale “Telepontina” (LCN 78), mediante caricamento dei relativi file audio/video sul cloud dedicato gestito dalla società affidataria del servizio di monitoraggio per il biennio 2025/2027.

Con nota acquisita al prot. n. 11798 del 16/12/2025, l'Associazione ha comunicato l'impossibilità di fornire le registrazioni per il periodo richiesto, precisando testualmente: *“... In relazione alla Vs richiesta di registrazioni per il periodo dal 08/09/2025 al 14/09/2025, Vi confermiamo che non è più possibile fornire tali dati in quanto la Vs richiesta è pervenuta in data 09/12/2025 p.m. e la macchina mantiene le registrazioni non oltre i 90 giorni[...].Pertanto, caricheremo – per rispettare la settimana – i giorni dal 11 al 17 settembre 2025”*.

Pertanto, dal Report finale trasmesso dalla società monitrice, acquisito agli atti del Corecom Abruzzo al prot. n. 715 del 21/01/2026, risulta che l'attività di analisi relativa all'emittente Telepontina sia stata condotta sul periodo 11–17 settembre 2025, unico intervallo effettivamente reso disponibile dall'operatore. Ne è conseguita l'impossibilità di verificare integralmente la programmazione riferita alla settimana dall'8 al 14 settembre 2025, individuata dal CO.RE.COM Abruzzo con deliberazione n. 22 del 17/10/2025, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 29 del 24/11/2025.

2. Deduzioni della società

L'associazione non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM Abruzzo che, preso atto del report trasmesso dalla società monitrice ha proposto la comminazione di una sanzione per la violazione dell'obbligo di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990, e all'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

In merito a quanto rappresentato dall'emittente nella nota del 16 dicembre 2025 – secondo cui la richiesta sarebbe pervenuta *“in data 09/12/2025 p.m.”* e il sistema di registrazione non manterrebbe i contenuti *“oltre i 90 giorni”* – occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla portata temporale dell'obbligo di conservazione delle registrazioni con riferimento a ciascuna giornata di programmazione oggetto di monitoraggio.

In applicazione del criterio di computo dei termini a mese di cui all'articolo 2963 c.c., l'obbligo trimestrale di conservazione previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 scade, per ciascuna trasmissione, tre mesi dopo la relativa messa in onda. Ne consegue che, per le registrazioni dell'8 settembre 2025, il termine legale di conservazione risultava già decorso alla data del 9 dicembre 2025, indicata dall'emittente quale momento di ricezione della richiesta; analogo rilievo, sia pure con margine più contenuto, vale per la giornata del 9 settembre 2025, il cui termine di conservazione scadeva proprio in coincidenza con tale data. Al contrario, per le registrazioni riferite al periodo dal 10 al 14 settembre 2025, l'obbligo legale di conservazione risultava invece pacificamente ancora in corso, con scadenza compresa tra il 10 e il 14 dicembre 2025.

Ne discende che l'affermazione dell'emittente secondo cui il sistema di registrazione manterrebbe i contenuti *“non oltre i 90 giorni”* non appare comunque idonea a giustificare, nemmeno assumendo per vero tale limite tecnico, la mancata messa a disposizione delle registrazioni riferite al 10 settembre 2025, atteso che, calcolando 90 giorni a ritroso dalla data di ricezione della richiesta (9 dicembre 2025), il relativo termine di conservazione doveva ritenersi ancora pendente. A fortiori, tale giustificazione non regge con riferimento alle registrazioni dell'11, 12, 13 e 14 settembre 2025, per le quali il termine tecnico invocato dall'emittente risultava ampiamente non decorso.

Per quanto precede, risultano sussistere i presupposti per l'applicazione di una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di conservazione delle registrazioni previsto dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui all'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, con riferimento ai programmi trasmessi dall'emittente locale “Telepontina” dal 10 al 14 settembre 2025. Non risulta, invece, adeguatamente comprovata, allo stato degli atti, la medesima violazione con riferimento alle giornate dell'8 e del 9 settembre 2025.

Giova ribadire, inoltre, che la ratio dell'obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla programmazione — introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi) e ribadito nei successivi provvedimenti regolamentari dell'AGCOM (cfr. art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme primarie — è di chiara evidenza e trova riscontro anche nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in assenza di un monitoraggio in tempo reale dei contenuti trasmessi dalle emittenti locali, il rispetto della normativa di settore può essere verificato solo se il soggetto obbligato provvede alla conservazione integrale e pienamente fruibile delle registrazioni, condizione essenziale per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza affidata a questa Istituzione.

Tale principio è stato altresì affermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato

che “la ratio dell’articolo 20, comma 5, della legge 223 del 1990, è quella di consentire all’Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive” (cfr. Cass., sez. civ., n. 12848/1998). Lo stesso orientamento è stato ribadito in numerose delibere dell’Autorità, secondo cui “la conservazione integrale delle registrazioni dei programmi è finalizzata a consentire i controlli sul rispetto da parte dei fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]” (cfr. Delibera n. 269/18/CSP).

CONSIDERATO che l’art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari*”, prevede al comma 5 che “*i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione [...]*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall’associazione sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve. Il mancato adempimento dell’obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi diffusi si è, infatti, determinato in riferimento a poche giornate di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con nota prot. n. 0252679 dell'8 luglio 2026, questa Autorità ha invitato l'Associazione a trasmettere, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, il bilancio o altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne la situazione contabile, al fine di valutarne l'attuale condizione economica. L'Associazione non ha fatto pervenire alcuna documentazione. Cionondimeno, non si ravvisano elementi idonei a incidere sulla quantificazione della sanzione, atteso che, in considerazione della lieve entità della violazione accertata, risulta comunque giustificata l'applicazione della misura edittale minima.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Culturale Rosa del Deserto, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telepontina", con sede legale in Via Laurentina Km 27,15 – 00071 Pomezia (LT) C.F. 92013630584, di pagare la sanzione amministrativa 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di tesoreria dello

Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN IT60I0100003245BE00000003ID mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.54/26/CSP”;

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.54/26/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella